

caso di specie la disciplina prevista dall'art. 2034 c.c., non sussistendo i presupposti di volontà di pagamento, di spontaneità, di dovere morale, sociale ed etico in capo al cliente che esegue alla banca i pagamenti richiesti.

Deve essere, invece, rigettata la domanda volta alla restituzione delle spese di chiusura, essendo state esse correttamente disciplinate contrattualmente, così come accertato in sede di CTU, pienamente condivisibile per i motivi sopra indicati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU, ex art. 92 c.p.c., sono poste definitivamente a carico di parte soccombente.

P.T.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa domanda e eccezione respinta così provvede:

- Condanna Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo al pagamento in favore di di € 19.016,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo al pagamento delle spese di lite in favore del legale antistatario della che liquida in € 340,00 per anticipazioni, in € 100,00 per spese, in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico di Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo le spese di CTU.

Così deciso in Treviso, 7 settembre 2012.

IL CANCELLIERE (B-3)
SERVIZIO CANCELLERIA
M. BOLLINI

Il Giudice
S. F. T. M.

Depositato in Cancelleria
il 14/9/2012
IL CANCELLIERE

Trasmessa in originale alla cancelleria in data 7.09.2012 per il deposito e la pubblicazione, ex art. 133 c.p.c.